

*Rito camerale e garanzia del contraddittorio*

Cass. Civ., sez. I, 24 febbraio 2014 (Pres. Di Palma)

**RITO CAMERALE – PRODUZIONE DI DOCUMENTI – FINO ALL’UDIENZA DI DISCUSSIONE – SUSSISTE – CONTRADDITTORIO SUI DOCUMENTI PRODOTTI – NECESSITÀ – SUSSISTE**

*Nei giudizi svolti con rito camerale, l'acquisizione dei mezzi di prova e, in particolare, dei documenti, è ammissibile fino all'udienza di discussione, purché si instauri un pieno contraddittorio tra le parti (al riguardo, tra le altre, Cass. N. 11319 del 2005; n. 8547 del 2003). In mancanza, si verifica una violazione del diritto di difesa.*

**SEPARAZIONE – GIUDIZIO DI ADDEBITO – MERE SUPPOSIZIONI – ESCLUSIONE**

*Il giudizio di addebito non può fondarsi su mere supposizioni.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

**ORDINANZA**

In un procedimento di separazione personale, tra G.G. e L.V., la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 31/5/2011, confermava la pronuncia di primo grado, che aveva escluso l'addebito per la moglie, disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ai genitori, determinato l'assegno di mantenimento per moglie e figli a carico del padre.

Ricorre per cassazione il marito.

Resiste con controricorso la moglie.

Il ricorrente deposita memoria per l'udienza.

Come precisa lo stesso ricorrente, la Corte Costituzionale (sent. N. 543 del 1989) ha chiarito che il rito camerale non è in contrasto con il diritto di difesa, ove venga assicurata la garanzia del contraddittorio ed escluso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti. Nei giudizi di separazione tra coniugi in grado di appello, svolti con rito camerale, l'acquisizione dei mezzi di prova e, in particolare, dei documenti, è ammissibile fino all'udienza di discussione, purché si instauri un pieno contraddittorio tra le parti (al riguardo, tra le altre, Cass. N. 11319 del 2005; n. 8547 del 2003).

Appare dunque accoglibile il primo motivo circa la violazione dei diritti di difesa: di fronte ad affermazioni e documentazione acquisita circa la sopravvenuta inabilità della moglie, il marito non risulta aver potuto interloquire.

Quanto alla richiesta di produzione di una registrazione in ordine all'affermata relazione extraconiugale della moglie, il giudice a quo l'ha ritenuta correttamente inammissibile, posto che il G. ne aveva chiesto

l'acquisizione nel corso della istruttoria davanti al Tribunale, e tale istanza era stata rigettata in quanto tardiva, essendo stata proposta nel corso di assunzione della prova orale.

Il giudice a quo ha valutato " non indispensabile " il documento, anche con riferimento all'esito di giudizio penale sulla scorta della denuncia per falsa testimonianza sporta dal G. nei confronti del teste G., e conclusosi con una archiviazione nella quale si riconosceva che le sue dichiarazioni, rese nell'istruttoria civile, non erano risultate né contraddette né contraddicibili da altri elementi: valutazione sorretta da adeguata motivazione e insuscettibile di controllo in questa sede.

Quanto, infine, al rigetto della domanda di addebito, è bensì vero che l'obbligo di fedeltà ha un contenuto assai più ampio di quello strettamente inerente alla fedeltà sessuale, come afferma il ricorrente, ma, nella specie, tale assunto non appare decisivo: con motivazione adeguata e non illogica, la Corte di Appello precisa che dalle risultanze istruttorie in primo grado non emergeva prova alcuna della relazione extraconiugale della moglie, e che le conclusioni dell'appellante erano fondate su mere supposizioni, in contrasto con una serena ed obbiettiva interpretazione delle inequivoche dichiarazioni del predetto teste G..

Va pertanto accolto il primo motivo del ricorso, rigettati gli altri.

Va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 10 dicembre 2013.